

OGGETTO: disposizioni per l'utilizzo di agenti cancerogeni e mutageni nei laboratori del DICGIM

Il direttore del DICGIM

Visto il D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. art. 233-245 che disciplina le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni e/o mutageni;

Vista la nota direttoriale del DICGIM del 9/12/2013 nr 3139 che vietava temporaneamente l'uso dei reagenti cancerogeni e/o mutageni in attesa di definire le procedure di sicurezza opportune;

Viste le «Misure di Tutela» indicate dall'INAIL nel documento Conoscere il Rischio del 18 novembre 2013;

Sentiti i direttori dei dipartimenti dell'Ateneo di Palermo che utilizzano sostanze cancerogene e/o mutagene;

Considerato che evitare o ridurre l'utilizzazione di agenti cancerogeni e/o mutageni può non essere tecnicamente possibile per il buon esito della ricerca scientifica del dipartimento;

Considerato che in futuro potrebbe darsi la necessità di fare ricorso a questi agenti;

Emana il seguente regolamento per l'utilizzo di agenti cancerogeni e/o mutageni nei laboratori del DICGIM.

Art. 1. Il Responsabile di Laboratorio evita o riduce l'utilizzazione di agenti cancerogeni e/o mutageni sostituendoli, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato meno nocivo per la salute.

Art. 2. Se non è tecnicamente possibile sostituire gli agenti cancerogeni e/o mutageni, il responsabile di laboratorio motiva le ragioni che ne impediscono la sostituzione tramite una relazione che, controfirmata dal direttore del dipartimento, dovrà essere trasmessa al servizio prevenzione e protezione di ateneo. I lavoratori che utilizzano agenti cancerogeni e/o mutageni compilano obbligatoriamente la scheda di esposizione al rischio secondo il modello riportato in **allegato 1** per consentire al servizio prevenzione e protezione di ateneo di valutare l'esposizione dei lavoratori a rischio secondo quanto stabilito dal D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81.

Art. 3 Il responsabile di laboratorio assicura che la produzione e/o l'utilizzo di agenti cancerogeni e/o mutageni avvengano in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile. Le attività devono essere svolte di norma in locali separati e dedicati; ove ciò non sia possibile devono essere istituite all'interno del laboratorio zone di utilizzo degli agenti cancerogeni e/o mutageni provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza. Le lavorazioni avvengono in ogni caso in ambienti chiusi come le glove box o all'interno di cappa chimica a norma.

Art. 4 Il responsabile di laboratorio adotta procedure tal che il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.

Art. 5 E' fatto divieto di utilizzo degli agenti cancerogeni e/o mutageni nei laboratori didattici.

Art. 6 E' fatto divieto di utilizzo e di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni agli studenti in tesi e alle lavoratrici in gravidanza e puerperio.

Art. 7 Gli agenti cancerogeni e/o mutageni devono essere utilizzati nei quantitativi minimi necessari, devono essere conservati sotto chiave in armadi di sicurezza ventilati e devono essere presenti in laboratorio nei quantitativi minimi necessari all'attività quotidiana. Lo stoccaggio degli agenti cancerogeni e/o mutageni è consentito solo ed esclusivamente nel reagentario del dipartimento.

Art. 8 Nelle zone di lavoro in cui sono utilizzati agenti cancerogeni e/o mutageni vale il divieto di assumere cibi, bevande, di fumo, di conservazione di cibi, applicare cosmetici e usare pipette a bocca.

Art. 9 Il trasporto degli agenti cancerogeni e/o mutageni deve avvenire in condizioni di massima sicurezza. In particolare, il trasporto di contenitori di agenti cancerogeni e/o mutageni dal reagentario di dipartimento al laboratorio avviene inserendo i contenitori all'interno di recipienti antiurto secondo le disposizioni che verranno dettate dal responsabile del reagentario di dipartimento.

Art. 10 Gli scarti e i rifiuti delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni e/o mutageni vengono inseriti in appositi contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto e visibile. Lo smaltimento avviene secondo le procedure di dipartimento individuate per questa tipologia di sostanze.

Art. 11 Il responsabile di laboratorio, sulla base delle conoscenze disponibili, assicura ai lavoratori adeguata informazione, formazione e istruzione sulle procedure di manipolazione delle sostanze cancerogene e/o mutagene prima dell'inizio delle attività, nonché sulle misure di emergenza in caso di incidente e di ogni esposizione accidentale non prevedibile.

Art. 12 Il responsabile di laboratorio assicura che i lavoratori dispongano di dispositivi di protezione individuali adeguati. I DPI per la manipolazione di agenti cancerogeni e/o mutageni devono essere accuratamente puliti dopo ogni utilizzazione e sono custoditi in luoghi determinati e segnalati, separatamente da quelli utilizzati per la manipolazione di altre tipologie di sostanze.

Art. 13 Il responsabile di laboratorio predispone una procedura di lavoro scritta per l'utilizzo in sicurezza degli agenti cancerogeni e/o mutageni nel proprio laboratorio nonché per fronteggiare eventuali emergenze. La procedura è comunicata al direttore di dipartimento.